

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 06.2021

D5 Assicurazione stabili rischi supplementari

Indice

D5.1	Rischi e danni assicurati
D5.2	Spese assicurate
D5.3	Spese non assicurate
D5.4	Convenzione speciale
D5.5	Assicurazione edile
D5.5	Pacchetto di coperture Extended Coverage
D5.7	Basi contrattuali integrative

D5.1 Rischi e danni assicurati

D5.1	Rischi e danni assicurati
D5.1.1	Danni allo stabile provocati da animali selvatici Sono considerati tali la distruzione o il danneggiamento imprevisti e improvvisi dello stabile assicurato in seguito all'azione esterna di animali selvatici non detenuti da soggetti privati. La Società assume inoltre le contromisure da lei disposte quale conseguenza di un danno assicurato.
D5.2	Spese assicurate Le spese indicate di seguito sono assicurate quale conseguenza di un danno assicurato fino a concorrenza della somma concordata nella polizza.
D5.2.1	Spese di sgombero Spese per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti di uno stabile dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali. Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra, anche se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
D5.2.2	Spese di spostamento e protezione Spese per spostare, modificare o proteggere altre cose per la ricostruzione, il riacquisto o lo sgombero di uno stabile assicurato dal presente contratto. Sono incluse le spese per smontare o rimontare macchine, per sfondare, demolire o ricostruire parti di stabili oppure per ampliare aperture.
D5.3	Spese non assicurate Non sono assicurati:
D5.3.1	escrementi di animali, tarli, insetti e altri parassiti;
D5.3.2	formazione di funghi (p.es. fungo delle case) e marciume.
D5.4	Convenzione speciale L'assicurazione comprende quanto di seguito solo sulla base di una convenzione speciale e se indicato in polizza.
D5.4.1	Assicurazione edile
D5.4.2	Pacchetto di coperture Extended Coverage
D5.4.3	Attrezzi e materiali funzionali alla manutenzione e all'utilizzo degli stabili assicurati e delle aree ad essi appartenenti (p.es. tagliaerba, attrezzi da giardinaggio, container e gasolio)
D5.5	Assicurazione edile
D5.5.1	Cose assicurate In caso di lavori di ampliamento, trasformazione, sopraelevazione, ristrutturazione e risanamento sono assicurati fino a concorrenza della somma indicata in polizza:
a)	le opere di costruzione, inclusi tutti i relativi materiali e componenti costruttivi;
b)	lo stabile esistente e i beni mobili situati al suo interno.

D5.5.2 Spese assicurate

Le spese indicate di seguito sono assicurate quale conseguenza di un danno assicurato fino a concorrenza della somma concordata nella polizza.

a) Spese di sgombero

Spese per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti delle cose assicurate dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.

Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), anche se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.

b) Spese di spostamento e protezione

Spese per spostare, modificare o proteggere altre cose per la ricostruzione, il riacquisto o lo sgombero di cose assicurate. Sono incluse le spese per smontare o rimontare macchine, per sfondare, demolire o ricostruire parti di stabili oppure per ampliare aperture.

D5.5.3 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati:

- il danneggiamento e la distruzione di carattere improvviso e accidentale a cose assicurate, verificatisi dimostrabilmente durante il periodo e i lavori di costruzione eseguiti, per conto del contraente, da soggetti terzi in possesso delle necessarie competenze in campo edile;
- le perdite causate dal furto di cose assicurate rese solidali all'opera di costruzione. Tali danni devono essere denunciati immediatamente al competente distretto di polizza.

D5.5.4 Non sono assicurati:

- Attività di costruzione con opere di sterro e scavo
- Attività di costruzione in cui si intervenga sulla statica degli stabili esistenti
- Attività di costruzione eseguite per conto del contraente da terzi non in possesso delle necessarie competenze in campo edile
- Danni dovuti a normali effetti atmosferici prevedibili in considerazione della stagione e delle caratteristiche del luogo
- Spese per l'eliminazione di difetti Qualora invece un difetto dovesse determinare un incidente di cantiere imprevisto, la Società versa l'indennizzo trattenendo i costi che sarebbero stati necessari, anche in assenza di incidente, per eliminare il difetto.
- Spese per l'eliminazione di difetti estetici, anche qualora essi siano la conseguenza di un evento risarcibile. Per difetto estetico si intende una condizione che disturba l'osservatore, ma che in ogni caso non pregiudica la funzionalità dell'opera ovvero di una parte di essa. Non sono di conseguenza assicurati, ad esempio:
 - nidi di ghiaia in cemento a vista;
 - differenze di colore e/o cambiamenti delle caratteristiche di materiali/superfici;
 - graffi su superfici in vetro, vasche da bagno, docce, lavabi, frontali per cucine, rivestimenti, piastrelle in ceramica, ecc.
- macchie provocate da acqua cementizia a elementi della facciata
- Danni che devono essere assunti dall'assicurazione cantonale o privata per i danni da incendio ed eventi naturali
- Danni d'acqua che devono essere assunti dagli assicuratori cantonali o privati

D5.5.5 Luogo di assicurazione

L'assicurazione è valida per le sedi indicate in polizza.

D5.5.6 Calcolo dell'indennizzo

- a) L'indennizzo per gli stabili e le cose assicurate viene calcolato sulla base del loro valore attuale immediatamente prima del sinistro, meno il valore dei resti. Eventuali limitazioni di ripristino previste dalle autorità per la ricostruzione nel medesimo luogo (modifica della cubatura, dell'involucro edilizio, ecc.) non incidono su questo calcolo. Qualora tuttavia le autorità vietino la ricostruzione nel medesimo luogo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. In caso di danno parziale l'indennizzo è limitato alle spese di riparazione.
- b) Un eventuale valore affettivo non viene preso in considerazione.
- c) Il valore di risarcimento
 - di uno stabile destinato alla demolizione equivale al valore di demolizione;
 - di apparecchi e materiali equivale al valore attuale;
 - delle cose non più utilizzate equivale al valore attuale.

D5.6 Pacchetto di coperture Extended Coverage

D5.6.1 Rischi e danni assicurati

Se specificato nella polizza, sono assicurati i danni provocati da:

- a) disordini interni:
 - violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti. Sono coassicurati i danni dovuti a saccheggi direttamente connessi a disordini interni;
- b) danneggiamenti dolosi:
 - ogni danneggiamento o distruzione intenzionale delle cose assicurate. Sono coassicurati i danneggiamenti dolosi in caso di sciopero e serrata;
- c) perdite da impianti sprinkler e di spegnimento a pioggia riconosciuti: sono considerati tali la distruzione e il danneggiamento di cose assicurate dovuti alla fuoriuscita improvvisa, imprevedibile e irregolare di acqua da un impianto sprinkler o di spegnimento a pioggia. Fanno parte dell'impianto le testine sprinkler, le linee di distribuzione, i serbatoi dell'acqua, gli impianti di pompaggio, la raccorderia varia e i tubi di alimentazione che servono esclusivamente al funzionamento dell'impianto;
- d) liquidi: sono considerati tali la distruzione o il danneggiamento di cose assicurate in seguito alla fuoriuscita improvvisa, imprevedibile e irregolare di liquidi da condutture, cisterne e serbatoi;
- e) fusione: sono considerati tali la distruzione o il danneggiamento di cose assicurate a causa del calore, in seguito all'efflusso improvviso, imprevedibile e irregolare di masse fuse;
- f) urto di veicoli: danni dovuti all'urto di veicoli, se causano la distruzione o il danneggiamento di cose assicurate;
- g) crollo di stabili: sono considerati tali i danni dovuti al crollo di stabili, qualora essi provochino la distruzione o il danneggiamento di cose assicurate;
- h) contaminazione radioattiva:
 - sono assicurati i danni causati da contaminazione radioattiva, a condizione che nell'azienda assicurata non siano presenti né un reattore nucleare, né combustibile nucleare. È considerata contaminazione radioattiva la contaminazione improvvisa e imprevedibile con radiazioni radioattive che comporti l'inutilizzabilità degli oggetti assicurati;
 - se le spese di sgombero sono assicurate, queste comprendono la demolizione, lo sgombero, il trasporto, l'isolamento e il deposito delle cose assicurate contaminate da radioattività in seguito ad un evento dannoso coperto dall'assicurazione, a condizione che tali misure siano prescritte dalle autorità;
- i) rischi non citati (all risk):
 - Sono assicurati i danni che gli oggetti assicurati subiscono accidentalmente, cioè a causa di un evento subito dall'esterno in modo improvviso e imprevedibile, durante il periodo di validità del contratto e che non rientrano fra i casi esplicitamente esclusi nel contratto.

D5.6.2 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

- a) i danni coperti dall'assicurazione contro l'incendio o che potrebbero essere coperti in base a convenzione speciale;
- b) i danni causati da incendio in cantoni con un monopolio statale;
- c) in caso di danneggiamento doloso:

- i danni cagionati da collaboratori dell'azienda o personale terzo operante nell'azienda, a condizione che non si verifichino in relazione a uno sciopero o a una serrata;
 - i danni causati da virus o manipolazione di dati;
 - rottura di vetri;
- d) in caso di danni causati da perdite da impianti sprinkler e di spegnimento a pioggia:
 - i danni conseguenti a verifiche della pressione, lavori di revisione, di controllo, e di manutenzione dell'impianto sprinkler e di spegnimento a pioggia;
 - i danni in occasione di lavori di costruzione o riparazione a stabili o di impianti sprinkler e di spegnimento a pioggia;
 - i danni causati da perdite da impianti sprinkler e di spegnimento a pioggia non collaudati dagli organi competenti secondo le disposizioni in materia di impianti sprinkler e non sottoposti a regolari controlli;
 - e) in caso di danni dovuti a liquidi:
 - i danni dovuti alla fuoriuscita di acqua e gasolio;
 - i danni dovuti a manutenzione carente o ad omissione di misure protettive;
 - f) in caso di urto di veicoli:
 - i danni che sono coperti da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria;
 - g) in caso di crollo di uno stabile:
 - i danni dovuti a manutenzione carente dello stabile e a cattivo terreno da costruzione;
 - i danni causati da lavori di costruzione, ristrutturazione o montaggio;
 - h) in caso di danni causati da contaminazione radioattiva:
 - i danni per i quali si può esigere un indennizzo in base alla normativa federale sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare;
 - i danni causati dalla radioattività proveniente da impianti che producono isotopi e da combustibile nucleare;
 - i) in caso di rischi non citati (all risk):
 - rischi e danni assicurati o assicurabili nei rami d'assicurazione Incendio / Eventi naturali, Furto, Acqua, Rottura vetri, Eventi naturali speciali.
 - inoltre i rischi e danni che sono menzionati nelle assicurazioni tecniche incluse in questa polizza o in una polizza separata (anche società terze);
 - i danni dovuti ai rischi di cui agli artt. 5.6.1.1 - 5.6.1.8;
 - i danni da acqua, gasolio e altri liquidi;
 - i danni da rottura di vetri;
 - i danni causati da lavori di costruzione, ristrutturazione, montaggio o riparazione;
 - i danni causati dal guasto o dal funzionamento insufficiente di sistemi di condizionamento dell'aria, di raffreddamento o riscaldamento;
 - i danni causati da inquinamento e contaminazione;
 - i danni dovuti a deterioramento e deperimento, contaminazione, insetti di qualsiasi tipo, umidità, siccità, temperature estreme e oscillazioni di temperatura, perdita di peso, scolorimento, cambiamento e alterazione di gusto, colore e vernice, struttura o aspetto;
 - i danni dovuti da furto semplice.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'art. D0.1 delle Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili (esclusi i disordini interni ai sensi dell'art. D0.1.1 d) e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

D5.6.3 Cose e spese non assicurate

Non sono assicurati

- a) in caso di danneggiamento doloso:
 - gli oggetti smarriti;
- b) in caso di danni dovuti a perdite da impianti sprinkler e di spegnimento a pioggia:
 - le spese per l'eliminazione della causa del danno all'impianto stesso;
- c) in caso di danni dovuti a liquidi e alla fusione:
 - le spese per la rimozione della causa del danno che ha provocato la fuoriuscita o l'efflusso;

- la perdita e le spese per il recupero di liquidi e masse fuse fuoriusciti;
- d) in caso di urto di veicoli:
 - le prestazioni di costruzione e le attrezzature di cantiere;
- e) in caso di contaminazione radioattiva:
 - le spese per l'eliminazione
- f) in caso di rischi non citati (all risk):
 - macchine, apparecchiature, impianti, installazioni (impianti ausiliari compresi) e attrezzi, funzionali allo svolgimento di un lavoro o alla fabbricazione, allo stoccaggio o al trasporto di un prodotto;
 - suolo e terreno, fondamenta, strade, sentieri, gallerie, ponti, argini, dock, bacini portuali, moli, silos, pipeline, condotte, a meno che non servano esclusivamente l'edificio, pozzi, bacini e canali;
 - supporti dati e informatici di ogni tipo e i dati e/o le informazioni e/o contenuti, programmi;
 - oggetti in fase di costruzione, ristrutturazione o montaggio;
 - prestazioni di costruzione e attrezzature di cantiere;
 - vegetazione e colture a condizione che non si tratti di verde ornamentale dell'azienda;
 - cose che devono essere assicurate presso un ente con monopolio per le prestazioni obbligatorie;
 - spese connesse a danni a persone;
 - danni a cose e danni patrimoniali presso terzi;
 - spese per le prove del danno;
 - spese che si sarebbero determinate anche in assenza del sinistro, indipendentemente dal momento in cui sarebbero state sostenute;
 - spese per l'eliminazione di una contaminazione preesistente, indipendentemente dal momento in cui sarebbero state sostenute;
 - spese di avvocato e giudiziarie;
 - spese sostenute da polizia e altri servizi militari, da pompieri, servizi di difesa chimica e di difesa contro gli idrocarburi e altri corpi di soccorso, a condizione che per legge non possano essere accollati al contraente;
 - danni causati a piante e colture da gelo, grandine e pressione della neve.
 - danni diretti o indiretti causati da
 - malattie contagiose esistenti o minaccianti
 - atti o omissioni miranti al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di malattie contagiose e della loro diffusione

collegati o attribuibili a loro. Questo include le spese per la prevenzione o l'eliminazione delle malattie contagiose.

Sono definite come malattie contagiose le malattie che, indipendentemente dal metodo di trasmissione, sono causate dal contatto diretto o indiretto o dall'esposizione ad agenti patogeni o dai loro prodotti tossici.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'art. D0.1 delle Condizioni generali (CG) D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili (esclusi i disordini interni ai sensi dell'art. D0.1.1d) e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

D5.6.4 Luogo di assicurazione

La garanzia si estende ai luoghi designati nell'assicurazione rischi supplementari (Extended Coverage).

D5.6.5 Valore assicurato dello stabile

L'assicurazione viene stipulata al valore a nuovo.

D5.6.6 Calcolo dell'indennizzo

- a) L'indennizzo di stabili e cose assicurati viene calcolato sulla base del valore di risarcimento al momento del sinistro, meno il valore dei resti. Eventuali limitazioni di ripristino previste dalle autorità per la ricostruzione nel medesimo luogo (modifica della cubatura, dell'involucro edilizio, ecc.) non incidono su questo calcolo. Qualora tuttavia le autorità vietino la ricostruzione nel medesimo luogo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. In caso di danno parziale l'indennizzo è limitato alle spese di riparazione.
- b) In nessun caso viene indennizzato il valore affettivo.
- c) Il valore di risarcimento:
 - per gli stabili è costituito dal valore a nuovo (= valore di costruzione locale);
Se lo stabile non viene ricostruito entro 24 mesi nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. Lo stesso dicasi nel caso in cui la ricostruzione non venga effettuata dall'assicurato, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che al momento del sinistro possedeva un titolo legale sull'acquisto dello stabile.
 - per uno stabile destinato alla demolizione equivale al valore di demolizione;
 - per le cose non più utilizzate è costituito dal valore attuale;
 - per i danni provocati da animali equivale alle misure di contrasto e alle operazioni di riparazione predisposte dalla Società fino a concorrenza della somma assicurata pattuita.
 - Apparecchi e materiali
L'importo necessario al nuovo acquisto o alla nuova realizzazione (valore a nuovo); in caso di riparazione l'importo è limitato ai costi della riparazione. Eventuali resti vengono conteggiati al valore a nuovo. Per le cose non più utilizzabili l'indennizzo è limitato al loro valore attuale.

D5.6.7 Limitazioni della garanzia

- a) Tutti i danni che si verificano entro un periodo assicurativo rientrano nel limite annuo di garanzia indicato nella polizza.
Determinante per l'attribuzione dei sinistri a un periodo assicurativo è il momento dell'inizio del singolo evento nel cui decorso si verificano i danni.
- b) Se le spese per la limitazione del danno sommate all'indennizzo superano il limite annuo di garanzia, queste possono essere oggetto di indennizzo soltanto se le misure per la limitazione del danno sono state disposte dalla Società.

D5.7 Basi contrattuali integrative

D5.7.1 Valgono inoltre le disposizioni previste dalle Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni, che sono alla base del contratto.